



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE**

ORDINANZA

Il Giudice delegato, dott.ssa Anna Laura Magliulo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 settembre 2025;
preso atto della proposta dell'occ di non apportare modifiche al piano;
preso atto della richiesta dell'occ di considerare l'importo indicato nel piano sotto la voce relativa al suo compenso come mero acconto sullo stesso, da liquidare al momento stesso della eventuale omologa del piano entro i successivi dieci giorni;
preso atto della proposta di non modificare il piano neppure con riferimento all'ordine di soddisfacimento del credito professionale, anche con riguardo alla restante parte del credito non prededucibile;
rilevato, con riferimento al discorso relativo al compenso dell'occ e, in particolare, al riconoscimento di suo eventuale acconto, che pur reputandosi senz'altro ammissibile accordare un acconto all'occ, è comunque necessario, ad avviso dello scrivente magistrato, che la liquidazione dell'acconto avvenga con provvedimento autonomo rispetto a quello di omologazione del piano e comunque a seguito di una fase più o meno avanzata di esecuzione del piano stesso;
rilevato che tale interpretazione, sebbene contraria a quella affermata dall'occ e sebbene sembrerebbe non conferme a quella suggerita dalla giurisprudenza di merito dal medesimo richiamata, poggia sulla lettura dell'art. 71, comma quarto, ultimo *alinea*, ccii, secondo cui *“in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'occ un acconto sul compenso”*;
rilevato, quindi, che se il legislatore ancora, come condizione, la possibilità di accordare un acconto sul compenso dell'occ (quanto meno) alla *“esecuzione di un progetto di ripartizione parziale”*, è chiaro, allora, che il riconoscimento dello stesso non possa intervenire in automatico con il provvedimento stesso di eventuale omologa del piano ma solo in un momento successivo quando cioè l'esecuzione di quel piano sia stata avviata;
rilevato, ancora, con riguardo alla posizione del difensore dei debitori che anche con riferimento a tale credito non appare chiara la posizione dell'occ sull'ordine di soddisfacimento della percentuale

del credito non in prededuzione e sull'ordine di pagamento di tale porzione di credito rispetto a quello spettante al creditore ipotecario;

P.Q.M.

Rimette la causa sul ruolo e fissa l'udienza del 12 novembre 2025, ore 11:30 affinchè l'occ fornisca chiarimenti sui punti indicati in parte motiva.

Torre Annunziata, lì 3 novembre 2025

Il Giudice

dott.ssa Anna Laura Maglilio